



POS. CNR. N. 624/14
REP. CNR CN. N. 13196



ACCORDO QUADRO

TRA

LA RUMMO S.p.A.

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

N. 0029407

15/04/2014



ACCORDO QUADRO

Tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

E

La RUMMO S.p.A., nel seguito RUMMO, con sede in Benevento alla C.da Ponte Valentino Area Asi, Codice Fiscale/Partita IVA numero 0141803062, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.I.A.A di BENEVENTO dal 24.12.2007, numero iscrizione R.E.A BN118763, rappresentata dal dr. Cosimo Rummo in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, nato a BENEVENTO il 23.07.1954 ed ivi residente alla Via F. Raguzzini n. 10, Codice fiscale RMMCSM54L23A783W,

Premesso che:

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

La RUMMO S.p.A., è una società molto attenta all'evoluzione del settore alimentare ma, nel contempo, ha sempre saputo abbinare le tecnologie più avanzate ad una tradizione familiare fatta di passione e di cura per il lavoro. L'Italia vanta un primato mondiale incontestabile sia per la qualità che la quantità di pasta prodotta. Sono molte le aziende che in Italia producono la pasta nelle sue varie forme e tipologie (fresca, secca, ripiena, ecc.), ma la maggiore concentrazione di industrie si trova in Campania, dove la cultura e la passione per questo prodotto alimentare, così

tipicamente italiano, hanno una tradizione plurisecolare. Tra le aziende che vantano un'antica tradizione pastaia c'è il Pastificio Rummo di Benevento.

La Rummo crede che la Pasta sia Cultura del nostro Paese. Per questo rispettano il piacere tutto italiano per la buona tavola, le grandi tradizioni regionali e le piccole eccellenze del territorio. La "Lenta Lavorazione", è un esclusivo procedimento dal quale nasce una pasta ineguagliabile direttamente da un metodo tradizionale e artigianale con un'attenta ricerca dei migliori ingredienti trattati con cura e senza fretta, rispettandone i bisogni e le caratteristiche e seguendo i tempi della natura.

Per tutto ciò vogliono raccontare un viaggio alla riscoperta dei tempi dell'artigiano, fatti di attenzione e cura dei particolari.

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e la RUMMO può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le tecnologie di filiera agroalimentare;
- la RUMMO dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2

(Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di attività di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni nell'ambito delle tecnologie di filiera agroalimentare.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli

ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, congiuntamente, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 (Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente della RUMMO o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente della RUMMO e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della RUMMO, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 4 (Convenzioni operative)

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Art. 5 (Risorse)

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Art. 6 Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7 (Durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca

in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

Art. 8
(Foro Competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 9
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 10
(Registrazione)


Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 11
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Roma li,

Consiglio Nazionale delle Ricerche
prof. Luigi Nicolais



RUMMO S.p.A.

Cosimo Rummo

Presidente e Amministratore Delegato



RUMMO S.p.A.

Cosimo Rummo

Presidente e Amministratore Delegato

4.04.2014